

**Contratti pubblici** – Deliberazione amministrativa di non stipulare il contratto – Annullamento giurisdizionale – Risarcimento del danno – Requisiti – Colpa

**Contratti pubblici** – Responsabilità della PA – Atto amministrativo illegittimo – Risarcimento del danno - Vizi procedimentali e carenza di motivazione – Insufficienza – Fattispecie

**T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater – 20.07.2009 n. 7193 – Pres. Di Giuseppe – Rel. Amicuzzi – I. s.r.l. (Avv.ti Tobia, Vecchio Verderame) – INPS (Avv.ti Collina, De Ruvo, Ferrazzoli, Carcavallo)**

*1. L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno derivante da un atto amministrativo illegittimo - nella specie annullamento di una gara di appalto - non è conseguenza automatica dell'annullamento dell'atto in sede giurisdizionale, dovendo ricorrere tutti i presupposti previsti dalla legge: la lesione della situazione soggettiva tutelata dall'ordinamento, la colpa dell'Amministrazione, l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra illecito e danno. In particolare, quanto alla colpa, bisogna far riferimento ad una sua nozione oggettiva, che tenga conto: dei vizi del provvedimento e della gravità della violazione commessa dalla PA, quest'ultima alla luce dell'ampiezza della discrezionalità rimessa all'organo amministrativo, dei precedenti giurisprudenziali, delle condizioni concrete e dell'eventuale apporto fornito dai privati nel procedimento.*

*2. L'annullamento in sede giurisdizionale di un atto amministrativo per carenze procedimentali o per vizi motivazionali non può dar luogo a risarcimento del danno in favore del privato, ove all'esito del nuovo procedimento, in cui l'Amministrazione eserciti nuovamente il potere, possa nuovamente essere negata la pretesa del privato stesso, essendo quindi esclusa la definitività del rapporto, presupposto necessario dell'azione risarcitoria.*

FATTO - Con ricorso notificato il 18.12.2003, depositato il 14.1.2004, la società I. s.r.l., ha dedotto che (dopo aver partecipato alla licitazione privata indetta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPDAl per l'aggiudicazione in appalto dei lavori di manutenzione degli immobili di proprietà dell'Istituto siti in Roma e Provincia e dopo che nella seduta del 15.6.1992 era risultata aggiudicataria del lotto n. 5) detto C. d. A., con delibera del 19.6.1992 ha deciso di non stipulare

l'aggiudicazione dei contratti ai sensi di quanto previsto nella lettera di invito circa la possibilità per l'Istituto di dare o non dare corso alla gara anche in relazione al numero dei partecipanti e di stipulare o meno il relativo contratto.

Con l'atto introduttivo del giudizio, premesso di aver impugnato giurisdizionalmente detto provvedimento, nonché la indizione di una nuova licitazione privata e la aggiudicazione di detto lotto ad altra società, e che con decisione n. 1418 del 1997 il Consiglio di Stato, VI Sezione, ha sostanzialmente ritenuto illegittima detta deliberazione del 19.6.1992 per insufficienza, illogicità ed incongruità della motivazione, nonché per violazione delle disposizioni della L. n. 241 del 1990 in materia di comunicazione di avvio del procedimento, ha chiesto la condanna in epigrafe indicata, deducendo i seguenti motivi:

1.- Premesso che l'art. 7, III c., della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'art. 35, I c., del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come novellato dall'art. 7, I c., lettera c), della L. 21 luglio 2000, n. 205 hanno affidato alla giurisdizione amministrativa il compito di assicurare il risarcimento del danno ingiusto, e che l'INPS è dotato nel caso di specie di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 42 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (che ha previsto la successione nei rapporti attivi e passivi di detto Istituto all'INPDAI), il tenore della citata decisione del Consiglio di Stato dimostrerebbe che la condotta dell'INPDAI fu caratterizzata da gravi elementi di illegittimità che indurrebbero a ravvisare evidenti profili di colpa nel suo comportamento forieri di danno ingiusto alla ricorrente, risarcibile per equivalente, atteso che l'appalto di cui trattasi è stato nelle more completamente eseguito da altra società.

In particolare il danno emergente sarebbe stato causato dall'inutile immobilizzazione di risorse umane e di mezzi tecnici e dalla perdita di occasioni a partecipare ad altre gare di appalto, il lucro cessante sarebbe da valutare in relazione all'utile economico che sarebbe derivato alla società ricorrente dalla esecuzione totale dell'appalto de quo e il danno d'impresa sarebbe da valutare in relazione alla mancata acquisizione di credenziali e qualificazioni per eventuali ulteriori appalti (in termini di credibilità e di prestigio).

Sussisterebbe altresì responsabilità da contatto amministrativo, per il mancato rispetto delle regole procedurali dettate in materia di appalti pubblici, per inadempimento o violazione di obblighi, nonché il dovere di rimborsare le spese legali subite.

Con atto depositato il 25.2.2009 si è costituito in giudizio l'INPS, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso.

Con memoria depositata il 27.2.2009 l'Istituto resistente ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 28.2.2009 parte ricorrente ha sostanzialmente ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza dell'11.3.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

**DIRITTO** - 1.- Con il ricorso in esame la società in epigrafe indicata ha dedotto che (dopo aver partecipato alla licitazione privata indetta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPDAl per l'aggiudicazione in appalto dei lavori di manutenzione degli immobili di proprietà dell'Istituto siti in Roma e Provincia e dopo che nella seduta del 15.6.1992 era risultata aggiudicataria del lotto n. 5) detto C. d. A., con delibera del 19.6.1992, ha deciso di non stipulare l'aggiudicazione dei contratti ai sensi di quanto previsto nella lettera di invito circa la possibilità per l'Istituto di dare o non dare corso alla gara anche in relazione al numero dei partecipanti e di stipulare o meno il relativo contratto.

Con l'atto introduttivo del giudizio (premessi di aver impugnato giurisdizionalmente detto provvedimento, nonché la indizione di una nuova licitazione privata e la aggiudicazione di detto lotto ad altra società, e che con decisione n. 1418 del 1997 il Consiglio di Stato, VI Sezione, ha sostanzialmente ritenuto illegittima detta deliberazione del 19.6.1992 per insufficienza, illogicità ed incongruità della motivazione, nonché per violazione delle disposizioni della L. n. 241 del 1990 in materia di comunicazione di avvio del procedimento) la deducente ha chiesto la condanna dell'Istituto intimato al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 7, III c., della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e degli artt. 33, 34 e 35 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come novellati dall'art. 7, I c., della L. 21 luglio 2000, n. 205, da liquidarsi: nella misura di € 151.374,28, oltre alla somma spettante per la perdita di occasioni a partecipare ad altre gare d'appalto (da liquidarsi in via equitativa), a titolo di danno emergente; nella misura di € 96.835,66 a titolo di lucro cessante; nella misura di € 150.000,00 a titolo di danno d'impresa; nella misura di € 50.000,00 a titolo di danno da "contatto

amministrativo qualificato”; nella misura di € 23.62,31 a titolo di rimborso delle spese legali; ovvero nelle maggiori o minori somme che verranno riconosciute e nell'importo che dovrà essere liquidato in via equitativa. Oltre ad interessi e rivalutazione monetaria e ad ogni ulteriore onere maturato in corso di giudizio.

2.- Osserva preliminarmente il Collegio che, con decisione n. 1418 del 1997, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello della attuale ricorrente avverso una sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione III bis, n. 380 del 1994, nell'assunto che la motivazione della delibera del 19.6.1992, con cui era stato stabilito di non addivenire ai contratti per i lotti già aggiudicati, non era congrua e sufficiente (essendosi limitata a constatare una supposta e non ben specificata insufficienza di partecipazione alla gara - nell'incomprensibile assunto che la partecipazione di 26 imprese su 39 invitate costituisse un esito “non auspicato” - e una asserita anomalia delle offerte in generale a causa di eccessivi ribassi, genericamente collegati al valore del contratto, al prezzario, alle caratteristiche delle opere e al normale utile di impresa). E' stato altresì ritenuto con detta decisione, mancando ogni collegamento tra le due proposizioni, che non era stato chiarito, in funzione della allegata scarsa partecipazione, l'elemento degli eccessivi ribassi e che ciascuna di esse proposizioni appariva, presa in sé, apodittica, essendo l'anomalia incentrata su una discrezionalità che esige l'acquisizione di dati concreti e specifici, previo contraddittorio ed acquisizione delle giustificazioni da parte delle imprese partecipanti alla gara. E' stato inoltre asserito in detta decisione che era fondata anche la censura di violazione delle disposizioni della L. n. 241 del 1990, in materia di comunicazione dell'avvio del procedimento, applicabile al caso in trattazione.

Nel caso che occupa l'appello è stato quindi accolto solo per difetto di motivazione e per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, senza che sia stata rilevata giudizialmente l'illegittimità sostanziale delle scelte operate dall'Amministrazione in ordine alla decisione di non stipulare i contratti, assunta con la deliberazione del 19.6.1997, di cui trattasi.

Ciò assume decisivo rilievo ai fini dell'esame della fondatezza della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti, che non è, come è noto, una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale, seppur da questo non prescinde, ma richiede la positiva verifica della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge: oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata

dall'ordinamento (“danno ingiusto”), è infatti necessario che siano accertati la colpa dell'Amministrazione, l'esistenza di un danno recato al patrimonio e il nesso di causalità tra illecito e danno.

Nel caso di specie deve quindi valutarsi anzitutto la colpa come profilo soggettivo di responsabilità.

È noto al Collegio che, secondo la Corte di Cassazione, il Giudice è chiamato ad una penetrante indagine, estesa alla valutazione della colpa della P.A., intesa come apparato, e che la colpa sarebbe configurabile quando l'adozione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona Amministrazione, che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità (Cass., sez. un., n. 500 del 1999).

A parte la difficoltà di applicazione pratica di siffatto criterio, il Collegio ritiene che tale enunciazione non sia idonea a risolvere il problema della ricostruzione del profilo soggettivo della colpa.

Il criterio anzidetto, se da una parte rimane ad un livello di inevitabile astrazione, dall'altra non tiene conto del fatto che la violazione dei limiti esterni alla discrezionalità comporta l'illegittimità dell'atto per eccesso di potere.

Sicché il citato criterio, pur premettendo l'esigenza di un'indagine penetrante sulla colpa dell'apparato, finisce per accontentarsi di una verifica di tipo solo soggettivo.

È quindi indispensabile accedere ad una nozione oggettiva di colpa, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento ed, in linea con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dall'Amministrazione, anche alla luce dell'ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all'organo, dei precedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell'apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento (Corte Giustizia CE 5 marzo 1996, cause riunite n. 46 e 48 del 1993; Id., 23 maggio 1996, causa C-5/1994).

Se una violazione è l'effetto di un errore scusabile dell'autorità, non si potrà configurare il requisito della colpa, mentre, se la violazione appare grave e se essa matura in un contesto nel quale all'indirizzo dell'Amministrazione sono formulati addebiti ragionevoli, specie sul piano della diligenza e della perizia, il requisito della colpa potrà dirsi sussistente.

Nella presente controversia la colpa è da ritenersi essere stata positivamente

accertata, perché l'Amministrazione ha violato norme di ordine generale, che costituiscono presidio essenziale delle garanzie partecipative consistenti sia nella previa comunicazione dell'avvio del procedimento sia nel dovere di congrua motivazione del provvedimento assunto.

L'illegittimità del provvedimento era maturata in questo caso già in seno al procedimento e l'onere del privato di provare la colpa è stato soddisfatto essendo dimostrato che l'Amministrazione ha provveduto a seguito di un procedimento che non ha visto la presenza del privato stesso e che il provvedimento adottato era sorretto da insufficiente motivazione.

Quanto alla sussistenza del requisito dell'ingiustizia del danno va osservato che il problema si pone perché l'annullamento degli atti amministrativi è stato disposto, sia per difetto di motivazione che per la violazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990 (cioè per un'illegittimità che concerne solo un interesse procedimentale, privo di rilievo sostanziale, e che non assume ad oggetto il "bene della vita", costituente il principale riferimento del giudizio risarcitorio).

Con riguardo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento va osservato che (nonostante le perplessità circa la possibilità di tutelare nel processo amministrativo interessi che abbiano mera valenza procedimentale, in quanto collegati al rispetto di regole che attengono al corretto svolgimento del procedimento e che non incidono sull'interesse legittimo sostanziale, nonché circa la risarcibilità degli interessi procedurali, anche dopo gli artt. 35 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e 7, comma 3, della legge n. 1034 del 1971 novellato dalla legge n. 205 del 2000) tuttavia, la giurisprudenza amministrativa, secondo la normativa vigente all'epoca dei fatti di cui trattasi, aveva elaborato la costante regola per cui la violazione della garanzia dell'avviso di avvio del procedimento inficiava la legittimità del procedimento e del provvedimento finale e ne costituiva motivo di invalidazione.

Nel caso in esame il comportamento lesivo ed il danno patrimoniale sono una conseguenza ulteriore dell'illegittimità consumata con la violazione dell'obbligo di comunicazione e di motivazione.

Pur essendo il capo della sentenza che ha disposto l'annullamento del provvedimento di cui trattasi autoesecutivo sul piano dell'effetto demolitorio, tuttavia esso non può non essere seguito da un segmento ulteriore di azione amministrativa, che si sostanzia nella ripetizione della procedura volta alla

mancata stipulazione del contratto con parte ricorrente, sul quale si appunta la domanda di risarcimento.

Sicché ne risulta la configurazione di uno spazio autonomo per la condanna risarcitoria, che oltrepassa la dimensione meramente procedimentale dell'interesse, previo accertamento di un danno patrimoniale effettivo.

A tal punto è quindi il caso di osservare che, se la lesione dell'interesse che sostanzia il danno ingiusto non ridonda in una concreta diminuzione patrimoniale, non v'è ragione di accordare alcun risarcimento.

Per aversi risarcimento occorrono entrambi i requisiti: l'illecito e la perdita patrimoniale (Consiglio Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169).

In altri termini, non è sostenibile che, nel caso di specie, si possa riconoscere l'ingiustizia del danno in sé, senza considerare l'effettività del pregiudizio ricevuto dal ricorrente, da correlare all'illegittimo impedimento allo svolgimento dei lavori di manutenzione oggetto dell'appalto de quo.

Ciò in quanto l'annullamento di un provvedimento amministrativo per vizi procedurali o, comunque, per difetto d'istruttoria o di motivazione che non escludano, ma, anzi, consentano il riesercizio del potere, comporta che la domanda di risarcimento del danno non può essere valutata che all'esito della nuova manifestazione di detto potere, poiché la facoltà di rideterminazione che residua in capo al soggetto pubblico esclude il carattere di definitività del rapporto, quale necessario presupposto dell'azione risarcitoria (T.A.R. Bologna, II, 27 aprile 2005, n. 668).

Pertanto, l'annullamento dell'atto di diniego opposto ad una domanda pretensiva determinato dalla lesione di interessi legittimi procedurali e per difetto di motivazione non comporta alcun giudizio in ordine alla spettanza o meno del bene da conseguire (T.A.R. Puglia, sez. III, 9 marzo 2004, n. 1170), sicché la domanda di risarcimento del danno causato da detto illegittimo provvedimento non può essere accolta ove persistano in capo alla P.A. significativi spazi di discrezionalità amministrativa pura, in sede di riesercizio del potere, e la parte istante non si sia limitata a chiedere il mero danno subito per effetto di un'illegittimità procedimentale sintomatica di una modalità comportamentale non improntata alla regola della correttezza, ma abbia richiesto l'intero pregiudizio derivante dal mancato conseguimento del bene della vita, costituito dalla richiesta pretensiva (Consiglio Stato, sez. VI, 15 aprile 2003, n.

1945; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II Ter, 1 dicembre 2004, n. 14645; Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2006, n. 1637).

In conclusione nel caso che occupa, in cui la rilevata illegittimità derivava da vizi formali del procedimento, dal suo semplice annullamento, in mancanza della dimostrazione che la pretesa del ricorrente fosse pienamente fondata, non possono farsi derivare conseguenze ulteriori rispetto al ripristino della situazione preesistente e all'attività rinnovativa dell'Amministrazione (T.A.R. Lazio, sez. II, 10 luglio 2003, n. 6182).

La mera colpa dell'Amministrazione dovuta a carenze procedurali, suscettibili all'esito del nuovo procedimento di comportare comunque il diniego della pretesa del privato, non è quindi idonea a determinare anche il risarcimento del danno derivante dall'ipotetica accoglibilità della pretesa.

Se è vero che un atto palesemente illegittimo, in quanto non adeguatamente motivato, può originare un danno stante la colpa precontrattuale dell'Amministrazione per imperizia, risiedente nella violazione di elementari regole dell'azione amministrativa delle quali sussiste l'onere di conoscenza, va tuttavia rilevato che la lesione di un interesse legittimo può essere fonte di responsabilità aquiliana, e quindi dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell'attività illegittima della P.A., l'interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo.

Qualora rilevi, invece, un interesse cosiddetto pretensivo, il quale assicura solo che il bene in vista del quale è accordato sarà negato o concesso nel rispetto di determinate regole e non garantisce il conseguimento del bene suddetto, consegue che - una volta conclusosi il procedimento con soddisfazione di detto interesse o con legittima negazione dello stesso con un nuovo provvedimento - non vi è più spazio per far valere posizioni giuridicamente garantite e deve escludersi l'esistenza di un pregiudizio risarcibile (Cassazione civile, sez. lav., 20 dicembre 2003, n. 19570).

3.- Venendo alla concreta domanda del ricorrente, le considerazioni in precedenza svolte comportano che le richieste di seguito riportate (€ 151.374,28, oltre alla somma spettante per la perdita di occasioni a partecipare ad altre gare d'appalto, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno emergente; € 96.835,66 a titolo di lucro cessante; € 150.000,00 a titolo di danno d'impresa) non possano



essere accolte in quanto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità di un provvedimento, come nel caso di specie, per violazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990 e per difetto di motivazione nulla esprime riguardo alla fondatezza della pretesa fatta valere dall'interessato ed al nesso di causalità tra il danno e la condotta dell'Amministrazione, sicché deve escludersi che l'annullamento dell'atto illegittimo per detto vizio possa ex se comportare il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Ciò in quanto l'annullamento di un provvedimento per vizi formali e per difetto di motivazione non esclude (ma, anzi, consente) il riesercizio del potere, con la conseguenza che la domanda di risarcimento non può essere valutata che all'esito del nuovo eventuale esercizio del potere (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 11 dicembre 2007, n. 12965); invero la facoltà di rideterminazione che residua in capo al soggetto pubblico esclude il carattere di definitività del rapporto, quale necessario presupposto dell'azione risarcitoria (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 2967).

Ed infatti la mancata stipulazione di un contratto a seguito di una gara già espletata, non può dar luogo ad un risarcimento in forma specifica, atteso che le parti, prima della stipulazione del relativo contratto, non sono ancora titolari di un diritto soggettivo perfetto all'affidamento dell'appalto. D'altra parte, un eventuale risarcimento per equivalente non potrebbe corrispondere all'utile contrattuale non conseguito, essendo questo, semmai, il risarcimento dovuto nel caso di inadempimento dell'obbligo contrattuale di consegnare i lavori all'aggiudicatario (T.A.R. Umbria Perugia, 12 febbraio 2001, n. 91).

Non è quindi condivisibile la prospettazione della società ricorrente, la quale, in ordine alla consistenza e alla individuazione del danno diretto e indiretto subito, presuppone la certezza dell'aggiudicazione della gara in questione, che, invece, non è affatto provata, né certa, atteso che il giudicato ha sancito solo l'illegittimità della procedura di gara; peraltro, la tipologia della gara in questione non consente di poter stabilire il sicuro esito della gara anche ove la procedura venisse rinnovata previo emendamento del vizio riscontrato, poiché implica apprezzamenti di natura discrezionale da parte della Stazione appaltante, con attribuzione di punteggi legati a valutazioni di ordine tecnico che impingono anche nel merito dell'azione amministrativa, e come tali sono insindacabili dal Giudice Amministrativo.

Nel caso di specie, pertanto, l'impresa aggiudicataria non può vantare alcun

diritto soggettivo per le voci in esame.

4.- Quanto alla domanda di € 50.000,00 a titolo di danno da “contatto amministrativo qualificato” ritiene il Collegio che non possa escludersi il riconoscimento del cd. danno da contatto, che tutela l'affidamento ingenerato dal rapporto procedimentale intercorso tra Amministrazione e privato, prescindente dalla sicura acquisizione del bene della vita.

Si tratta di una figura introdotta dalla giurisprudenza (Cass. civ., III Sez., 22 gennaio 1999 n. 589) e caratterizzata dal fatto che la fattispecie può essere sottoposta alle regole proprie dell'obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore non è il contratto.

E ciò nei casi in cui, pur non preesistendo un vincolo negoziale, taluni soggetti entrano in contatto non casuale ma qualificato dall'esistenza di obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.

In tale ipotesi il diritto al risarcimento dell'eventuale danno derivante da atti illegittimi presenta una fisionomia sui generis, non riducibile al mero modello aquiliano ex art. 2043 cod. civ., essendo caratterizzata dal rilievo di alcuni tratti della responsabilità precontrattuale e della responsabilità per inadempimento di obbligazioni, da cui discendono importanti corollari in ordine alla disciplina concretamente applicabile con particolare riguardo al termine di prescrizione, all'area del danno risarcibile ed all'onere della prova dell'imputazione soggettiva.

In detto caso, infatti, l'accertata illegittimità dell'atto ritenuto lesivo dell'interesse del cittadino rappresenta, nella generalità dei casi, indice presuntivo della colpa della Pubblica Amministrazione, sulla quale incombe l'onere di provare il contrario ovvero la sussistenza di un errore scusabile (Cons. Stato, Sez. V, 2 settembre 2005 n. 4461 e 6 agosto 2001 n. 4239).

Circa la misura del risarcimento, è opportuno evidenziare come detta responsabilità da contatto, nei termini sopra descritti, sia funzionalmente omogenea alla responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 cod. civ. (“le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”).

Inteso in questo senso il danno da risarcire si circoscrive nei limiti del cd. interesse negativo, identificandosi nelle spese sostenute e documentate dal ricorrente vittorioso per partecipare al procedimento concorsuale nel cui rimborso

si esaurisce il quantum del risarcimento (T.A.R. Sardegna 17 febbraio 1999 n. 169).

È stato puntualmente chiarito (T.A.R. Bari, I Sez, 17 maggio 2001 n. 1761) che la configurazione della responsabilità da contatto qualificato, risarcibile soltanto nella misura dell'interesse negativo, se da una parte rappresenta la doverosa riparazione di un danno ingiusto, d'altro canto scongiura il rischio di una iperprotezione del ricorrente, nell'ipotesi in cui questo, una volta ottenuto il risarcimento del danno per equivalente, riesca anche a realizzare il proprio interesse pretensivo in ragione dell'effetto ripristinatorio e conformativo del giudicato di annullamento.

Nella determinazione del quantum il Collegio ritiene di poter applicare la procedura delineata dall'art. 35, secondo comma, D. L. vo 31 marzo 1998 n. 80, il quale consente al Giudice Amministrativo di stabilire i criteri (nella specie innanzi indicati con riferimento all'interesse negativo) in base ai quali l'Amministrazione debitrice è poi tenuta a proporre agli aventi titolo il rimborso entro un congruo termine delle spese da essi sostenute e documentate, fermo restando l'intervento del Giudice stesso, in sede di ottemperanza, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti.

Il Collegio ritiene infatti estensibile la previsione di detta norma anche al caso di specie.

Ed invero, la condanna generica al pagamento di somme di denaro, una volta accertata la sussistenza di un diritto, non costituisce affatto un'eccezione nell'ambito del sistema (art. 278 cod. proc. civ.); aggiungasi che la ratio del secondo comma del cit. art. 35, pur inizialmente inserito nell'ambito più circoscritto della giurisdizione esclusiva, sta proprio nell'esigenza di raccordare le norme della procedura civile alla tipicità del processo amministrativo, che si muove sempre nell'ambito di situazioni caratterizzate dalla presenza di un potere della Pubblica Amministrazione.

In applicazione delle indicazioni desumibili da quanto esposto l'INPS dovrà proporre alla ricorrente, previa allegazione da parte di quest'ultima delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alla procedura concorsuale de qua, il pagamento di una somma entro un congruo termine, prevedendo che, qualora permanga il disaccordo, le parti possano rivolgersi nuovamente al Giudice per la determinazione delle somme dovute nelle forme del giudizio di ottemperanza.

Si dispone, pertanto, che l'INPS provveda a liquidare detta somma a favore della ricorrente, secondo i criteri appresso indicati, formulando la relativa proposta entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di comunicazione, o, se anteriore, da quella di notifica, della presente decisione.

In particolare, il risarcimento del danno dovuto alla ricorrente, corrispondente alla somma dovuta per le spese sostenute e documentate per la partecipazione alla gara de qua, dovrà computarsi come segue:

A) Su detta somma, che riguarda il risarcimento del danno e che consiste, perciò, in un debito di valore, deve riconoscersi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, da computarsi dalla data della partecipazione alla gara de qua, e fino alla data di deposito della presente decisione (data quest'ultima che costituisce il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta).

B) Sulle somme progressivamente e via via rivalutate, sono altresì dovuti gli interessi nella misura legale secondo il tasso vigente all'epoca degli affidamenti, a decorrere dalla data degli affidamenti medesimi e fino a quella di deposito della presente decisione; ciò in funzione remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.

C) Su tutte le somme dovute ai sensi dei precedenti numeri decorrono, altresì, gli interessi legali dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.

5.- Quanto alla domanda di € 23.632,31 a titolo di rimborso delle spese legali il Collegio non ritiene che essa possa trovare favorevole valutazione, atteso che la responsabilità della parti per le spese e per i danni processuali trova la sua compiuta disciplina negli articoli 90, 91 e 92 del codice di procedura civile; dette norme, rispettivamente, prevedono che ciascuna delle parti nel corso del processo debba provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede e deve anticiparle per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal Giudice; che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare con gli onorari di difesa; che, in presenza di determinate condizioni il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Non può essere quindi in questa sede disposto il rimborso delle spese legali sostenute a fronte dei giudizi intrapresi a titolo di

risarcimento danni, in quanto la loro liquidazione è stata già disposta, con statuizione autonoma ed accessoria, nelle sentenze che hanno definito il giudizio di merito e considerato che, per quanto riguarda le spese legali per ricorsi, si tratta comunque di danni successivi all'aggiudicazione, come tali non riconoscibili.

6.- Il ricorso deve essere, pertanto in parte accolto nei limiti e nei termini di cui in motivazione, con condanna dell'INPS al risarcimento dei danni “da contatto” in favore della ricorrente I. s.r.l., nella misura che sarà liquidata alla stregua dei criteri indicati in motivazione.

7.- Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie e la reciproca parziale soccombenza delle parti, possono essere compensate tra le parti.

(OMISSIS)